



Comune di Termoli

Oggetto: Cani in città, sicurezza e decoro urbano nell'ordinanza

A causa dei sempre più frequenti reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari, dovuti a causa delle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici, e le piazze del territorio urbano, si rende nota l'ordinanza (N. 132 DEL 08-05-2013) che obbliga tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta e sacchetto o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cestini porta rifiuti;

Nelle **aree attrezzate a gioco bimbi**, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di tenere al **guinzaglio** i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la **museruola** e il guinzaglio ai cani condotti **nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto**.

È consentito **tenere liberi e senza guinzaglio i cani**:

- soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;
- da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
- delle Forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio

I proprietari devono in ogni caso **assicurare la custodia dei loro cani** e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.



Bandiera Blu 2015



Comune di Termoli

Il mancato rispetto delle regole sopra descritte prevede sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500, (P.M.R. € 50,00).

Si ricorda inoltre che i proprietari e/o possessori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere **all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina** regionale presso il comune di residenza entro il 2° mese di vita dell'animale;

- tutti i cani devono essere dotati di **tatuaggio** indelebile, o microchip;
- che il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di tre giorni dal verificarsi dell'evento:
 - lo smarrimento accidentale del cane;
 - la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
 - entro il termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento: la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
 - la variazione di residenza.

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale per l'attivazione dell'intervento di cattura;